



Il Presidente

(omissis)
c.a. Presidente *(omissis)*

(omissis)
c.a. Direttore Generale *(omissis)*

All'Ufficio UVS

Fascicolo UVCP 1645/2023

Oggetto

(omissis) – Accordo per l'affidamento di servizi concernenti l'attività di consulenza, assistenza e monitoraggio in ambito amministrativo e giuridico per le attività strumentali al programma di riqualificazione energetica e di messa in sicurezza degli edifici di proprietà di (omissis) – Definizione del procedimento in forma semplificata ai sensi dell'art. 21 Reg. vig.

Con riferimento all'oggetto, si rappresenta che il Consiglio dell'Autorità nell'adunanza del 27 giugno 2023, esaminati gli atti del fascicolo in epigrafe e tenuto conto della relazione d'ufficio, ha approvato la seguente definizione dell'istruttoria ai sensi dell'art. 21 del vigente Regolamento di vigilanza.

T +39 06 367231

Via Marco Minghetti, 10

W www.anticorruzione.it

00186 - Roma



Premessa

(Omissis), ente esponenziale degli interessi delle imprese eroganti servizi pubblici locali (associazione regionale di soggetti pubblici gestori di diversi servizi pubblici locali), in data 18 marzo 2022, ha stipulato con (omissis), un accordo di avente ad oggetto l'affidamento a (omissis) stessa di attività di consulenza, assistenza e monitoraggio in ambito amministrativo e giuridico per le attività strumentali al programma di riqualificazione energetica e di messa in sicurezza degli edifici di proprietà di (omissis).

Nel dettaglio, l'art. 2 del predetto atto del 18 marzo 2022 prevede che (omissis) – o per essa, in sua rappresentanza, (omissis) società interamente partecipata e controllata dalla stessa – presti assistenza in qualità di advisor legale e svolga attività di stazione unica appaltante dell'intera procedura di gara nonché attività di supporto giuridico al RUP nella procedura aperta per l'affidamento in concessione nella formula del project financing, ai sensi dell'art. 183, comma 15, d.lgs. n. 50 del 2016 delle attività di progettazione e di interventi necessari alla realizzazione dell'efficientamento energetico e sismico del patrimonio immobiliare dell'(omissis).

Per i servizi indicati, ai sensi dell'art. 3 dell'accordo, (omissis) si impegna a riconoscere, a valere sulle risorse messe a disposizione del soggetto proponente, alla (omissis) – o per essa, alla società di scopo (omissis) – un importo complessivo pari allo 0,8% così ripartito: 0,4% per l'attività di stazione unica appaltante dell'intera procedura di gara e 0,4% per il supporto giuridico al RUP del valore nominale dei crediti di imposta acquistati e maturati dalla società, percentualmente quantificabile in circa 3.200.000,00.

Ritenuto in fatto

Con nota acquisita al protocollo dell'Autorità n. 66363 del 12 agosto 2022 è stato presentato un esposto sull'accordo stipulato tra (omissis) e (omissis) avente ad oggetto l'affidamento a (omissis) di servizi di assistenza per le procedure, da bandire, dirette ad attuare il programma di riqualificazione energetica e di messa in sicurezza degli edifici di (omissis).

A parere dell'esponente, il suddetto accordo realizzerebbe un affidamento diretto di servizi e non un accordo tra pubbliche amministrazioni di cui all'art. 15 della legge n. 241 del 1990, escluso dal campo di applicazione del codice dei contratti.

T +39 06 367231

Via Marco Minghetti, 10

W www.anticorruzione.it

00186 - Roma



L'Autorità, esaminato l'esposto, in data 23 settembre 2022 con prot. n. 75827 ha trasmesso ad entrambi gli Enti interessati una richiesta preliminare di informazioni diretta ad acquisire la documentazione rilevante sulla questione e ad accertare i presunti profili di irregolarità segnalati.

Con nota di riscontro (UVCP prot. n. 84307 del 19 ottobre 2022), (omissis) ha risposto con nota a firma del Presidente, (omissis), asserendo la piena legittimità dell'accordo.

Alla luce del riscontro pervenuto, al fine di meglio chiarire il quadro fattuale relativamente alla natura dell'accordo, al tipo di collaborazione tra i due enti ed al rapporto economico trilaterale sussistente tra (omissis), (omissis) e (omissis), l'Autorità ha trasmesso ulteriori richieste di chiarimenti (UVCP prot. n. 98695 del 25 novembre 2022; UVCP prot. n. 4654 del 19 gennaio 2023) e successivamente, a seguito degli ulteriori riscontri (UVCP prot. n. 102955 del 07 dicembre 2022; UVCP prot. n. 9714 del 03 febbraio 2023) ha ritenuto opportuno convocare in audizione i soggetti indicati al fine di definire l'istruttoria.

Dopo un primo rinvio, richiesto da (omissis), in data 30 marzo 2023 presso la sede dell'Autorità sono stati auditi il (omissis), in qualità di Presidente della (omissis) e (omissis), in qualità di Direttore Generale dell'(omissis).

Nel corso dell'audizione, sono stati formulati taluni quesiti, come di seguito riportato (si allega copia del verbale di audizione prot. interno n. 30255 del 18/04/2023).

Nel dettaglio, relativamente all'accordo sottoscritto in data 18 marzo 2022, l'Autorità ha chiesto, tra l'altro, di specificare se fossero presenti gli elementi qualificanti di un tipico accordo tra pubbliche amministrazioni di cui all'art. 15 della legge sul procedimento amministrativo e all'art. 5, comma 6, lett. a) del d.lgs. n. 50 del 2016 e di enunciare l'interesse pubblico comune alla base della cooperazione.

(omissis) ha argomentato definendosi come un'associazione di enti pubblici locali e società partecipate che, in qualità di ente esponenziale, vanta un interesse politico - istituzionale di rappresentanza delle realtà territoriali e fornisce assistenza e supporto tecnico - amministrativo agli associati e, nello specifico caso dell'associata (omissis), presta assistenza per consentire ad (omissis) di realizzare i progetti finanziati dal PNRR mettendo a disposizione il personale e la competenza tecnica di cui (omissis) è carente (in tale contesto veniva segnalato che l'organico di

T +39 06 367231

Via Marco Minghetti, 10

W www.anticorruzione.it

00186 - Roma



(omissis), a seguito di diversi pensionamenti, ha subito una riduzione e che le risorse tecniche attualmente disponibili corrispondono a n. 4 unità).

Con riferimento alla specifica convenzione, oggetto della segnalazione, stipulata in data 18 marzo 2022 relativa all'affidamento di servizi concernenti l'attività di consulenza, assistenza e monitoraggio in ambito amministrativo e giuridico per le attività strumentali al programma di riqualificazione energetica e di messa in sicurezza degli edifici di proprietà di (omissis), l'Autorità ha chiesto di precisare il tipo di attività che (omissis) svolge a favore di (omissis) (se attività di committenza ausiliaria o attività di espletamento dell'intera procedura su delega) e di indicare lo stato dell'arte della procedura.

(omissis) ha riscontrato la richiesta affermando che la procedura di gara sarebbe stata svolta su delega fino all'aggiudicazione ed alla sottoscrizione del contratto. In tale contesto è stato precisato, altresì, che al momento dell'audizione, però, si era conclusa soltanto la prima fase relativa alla manifestazione di interesse mentre la seconda fase relativa all'espletamento della procedura aperta era stata sospesa.

Con riguardo, invece, all'attività di stazione unica appaltante per conto di (omissis), l'Autorità chiedeva di precisare se tale attività fosse stata prevista tra i compiti istituzionali indicati nell'atto costitutivo dell'associazione (omissis) e che tipo di funzione avrebbe avuto la società di scopo (omissis) rispetto ad (omissis).

(omissis) ha dichiarato, al riguardo, che l'attività di stazione unica appaltante, pur non essendo prevista esplicitamente tra i compiti dell'associazione, è da includere nelle finalità di cui all'art. 3, lett. f) dello Statuto ai sensi del quale (omissis) "*assiste gli associati in ogni attività ritenuta utile e confacente all'interesse dei servizi d'interesse generale, escluse quelle istituzionalmente riservate alle Federazioni Nazionali di categoria e, in particolare, la stipulazione di contratti od accordi non demandati espressamente ai livelli regionali*".

L'Autorità ha chiesto, infine, di esplicitare la natura del compenso riconosciuto a (omissis) e il meccanismo di pagamento previsto per le attività richieste, visto e considerato che l'importo stabilito, ai sensi dell'art. 3 della convenzione del 18 marzo 2022, corrisponde ad una somma pari al 0,8% del valore nominale dei crediti di imposta maturati dalla società aggiudicataria, presuntivamente calcolati in euro 3.200.000, 00.

T +39 06 367231

Via Marco Minghetti, 10

W www.anticorruzione.it

00186 - Roma



(omissis) ha illustrato che il compenso dell'0,8% sui crediti di imposta maturati dalla società aggiudicataria è versato dall'aggiudicatario per conto di (omissis) a (omissis). In sostanza, il meccanismo alla base del rapporto trilaterale è analogo a quello della delegazione di pagamento, dove (omissis) cede, quindi, una parte dei crediti di imposta maturati dalla società appaltatrice a (omissis).

Sempre in sede di audizione, è stato, inoltre, sostenuto che l'accordo stipulato in data 18 marzo 2022 con (omissis) si collocherebbe entro un ambito più ampio ambito formale di collaborazione, essendo quest'ultimo un accordo attuativo di un accordo quadro, firmato in data precedente, 16 dicembre 2021, di durata sessennale. L'accordo quadro del dicembre 2021 si pone - secondo gli enti auditi - come contratto regolatorio a monte di una serie di attività e servizi offerti da (omissis) verso (omissis), consistenti in attività di assistenza per l'attuazione dei progetti del PNRR, finanziati con i fondi stanziati dalla Regione Lazio, per cui (omissis) riceve un compenso pari ad una quota del 15% da calcolarsi sui contributi ricevuti da (omissis) per il finanziamento dei progetti presentati.

Al termine dell'audizione, ad integrazione di quanto già dichiarato, l'Ufficio ha chiesto di trasmettere una relazione dettagliata sui vari punti oggetto di trattazione: **a)** natura giuridica di (omissis); **b)** rapporto giuridico - economico sussistente tra (omissis), (omissis) e (omissis); **c)** descrizione dei compiti riservati a ciascuno dei predetti nello svolgimento della procedura di aggiudicazione.

Con nota di riscontro acquisita al prot. n. 34852 dell'08/05/2023, a firma congiunta, (omissis) e (omissis) hanno prodotto la relazione richiesta, andando a confermare quanto già precedentemente espresso, e nello specifico che: **a)** (omissis) è un'associazione di soggetti operanti nel settore dei servizi pubblici locali e trae origine da (omissis) indicata nel TUEL tra le associazioni di enti locali e precisamente all'art. 270. L'associazione svolge, tra l'altro, anche attività di stazione unica appaltante nei confronti dei propri associati; **b)** l'accordo sottoscritto in data 18 marzo 2022 tra (omissis) e (omissis) si pone come accordo di collaborazione ai sensi dell'art. 15 legge 241/90, escluso dal campo di applicazione del codice dei contratti di cui all'art. 5, comma 6, d.lgs. n. 50/2016, in base al quale (omissis) ha richiesto il supporto sul piano normativo, tecnico, scientifico, economico e finanziario (attività rientranti nei compiti istituzionali di cui alle lettere *f)* e *g)* dello Statuto di (omissis); **c)** alla base dell'accordo vi è un rapporto di reciproca equiordinazione delle rispettive attività; **d)** secondo quanto previsto

T +39 06 367231

Via Marco Minghetti, 10

W www.anticorruzione.it

00186 - Roma



nell'accordo, (omissis) ha svolto attività di stazione unica appaltante; (omissis) ha svolto attività di *advisor* legale e attività di supporto giuridico al RUP nella predisposizione della contrattualistica necessaria per l'intero procedimento; **e)** la gara per l'affidamento in concessione delle attività di progettazione e di interventi necessari alla realizzazione dell'efficientamento energetico e sismico del patrimonio immobiliare dell'(omissis) è stata sospesa per problematiche connesse all'erogazione del cd. *superbonus* 110%; **f)** gli accordi stipulati anche con altri enti associati non comportano alcun trasferimento finanziario in favore di (omissis) o per essa alla (omissis) nei cui confronti viene erogato un mero rimborso (di valore inferiore rispetto al valore del compenso che, in regime di libero mercato, potrebbe essere richiesto da altri soggetti di pari professionalità) dei costi effettivamente sostenuti per le attività oggetto dell'accordo.

Ritenuto in diritto

Venendo all'esame del caso di specie, per quanto concerne le doglianze mosse dall'esponente in merito alla natura dell'accordo tra (omissis) e (omissis) del 18 marzo 2022, l'Autorità ritiene che la segnalazione sia fondata e che l'accordo stipulato tra i due enti sia illegittimo in quanto andrebbe a configurare un appalto di servizi affidato in modo diretto, senza gara.

In via preliminare, si evidenzia che ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241/1990 le pubbliche amministrazioni possono stipulare accordi per svolgere, in modo coordinato e sulla base di un rapporto reciproco di equiordinazione, un'attività di interesse comune senza che l'una intenda avvalersi delle prestazioni dell'altra, dietro pagamento di un corrispettivo. In proposito, l'Autorità ha evidenziato che, per esserci un'attività di cooperazione tra pubbliche amministrazioni, l'accordo deve regolare la realizzazione di un interesse pubblico, effettivamente comune ai partecipanti, che le parti hanno l'obbligo di perseguire come compito principale, da valutarsi alla luce delle finalità istituzionali degli enti coinvolti, e alla base dell'accordo deve esserci una reale divisione di compiti e responsabilità (Delibera n. 7 del 18.02.2015).

Soltanto in tale caso, non sussiste per le amministrazioni interessate l'obbligo di affidare con gara le prestazioni richieste, poiché l'accordo rappresenta una modalità organizzativa dell'esercizio di una funzione pubblica e rientra nel regime di esclusioni al codice dei contratti ai sensi dell'art. 5, comma 6, d.lgs. n. 50 del 2016.

T +39 06 367231

Via Marco Minghetti, 10

W www.anticorruzione.it

00186 - Roma



Tale ultima norma definisce gli elementi in presenza dei quali opera l'esclusione:

- a) l'accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune;
- b) l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico;
- c) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione.

Diversamente, come chiarito dalla giurisprudenza e dall'Autorità, qualora non sussistano i presupposti innanzi indicati e un'amministrazione si ponga rispetto all'accordo come operatore economico che presta la propria attività dietro corrispettivo, anche non implicante il riconoscimento di un utile economico ma solo il rimborso dei costi, non è possibile ritenere sussistenti i presupposti di una cooperazione tra enti pubblici per il perseguimento di funzioni di servizio pubblico comune, bensì di uno scambio tra i medesimi (tra molte si segnalano i seguenti rilevanti precedenti giurisprudenziali: Consiglio di Stato, Sez. V, 15.07.2013, n. 3849, Consiglio di Stato, Sez. III, 25.8.2021 n. 6034, Delibera Anac n. 331 del 21.04.2021).

In questa diversa ipotesi, non operando il regime di esclusione di cui all'art. 5, comma 6, d.lgs. n. 50 del 2016, l'amministrazione è tenuta, pertanto, ad affidare la prestazione richiesta tramite un procedimento di gara ad evidenza pubblica. Come chiarito dalla giurisprudenza sopra richiamata, è infatti illegittimo l'affidamento diretto di un appalto pubblico, senza previa gara, mediante il quale due enti pubblici istituiscono tra loro un contratto che non abbia il fine di garantire l'adempimento di una funzione di servizio pubblico comune agli enti medesimi e non sia retto da considerazioni ed esigenze connesse al perseguimento di obiettivi d'interesse pubblico, oppure sia tale da porre un prestatore privato in una situazione privilegiata rispetto ai suoi concorrenti. (Consiglio di Stato, Sez. V, 15.07.2013, n. 3849).

Orbene, alla luce di quanto rappresentato, l'accordo concluso tra (omissis) e (omissis) non può essere qualificato in termini di accordo di cooperazione, costituendo, invece, a tutti gli effetti un appalto pubblico di servizi ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. ii) del codice dei contratti pubblici mediante il quale una delle parti (omissis e la sua società controllata omissis) si impegna nei



confronti dell'altra (omissis) ad eseguire, dietro corrispettivo, una specifica prestazione (nel caso concreto un'attività di assistenza e supporto nelle gare) nell'interesse esclusivo di quest'ultima.

Ciò, in particolare, viene desunto innanzitutto:

- a) dall'assenza di un reale interesse comune alla base della prestazione, tenuto conto che sia (omissis) sia (omissis) hanno interessi contrapposti (l'interesse di (omissis) è quello di ricevere assistenza e consulenza, l'interesse di (omissis) è di svolgere l'attività dietro pagamento di un corrispettivo);
- b) dalla inqualificabilità dell'attività di supporto nelle gare svolta da (omissis) o dell'esigenza di (omissis) di riqualificazione degli immobili di proprietà come interesse pubblico comune per cui vi sarebbe dovuta essere una cooperazione;
- c) dalla mancanza di una reale cooperazione ovvero di azioni reciproche preordinate all'attuazione di un disegno pubblicistico comune, visto che l'attività nel caso concreto è principalmente svolta da (omissis) verso (omissis), e non anche il contrario;
- d) dalla non gratuità della prestazione resa e, di contro, dall'onerosità della prestazione, visto e considerato che il soggetto aggiudicatario trasferisce a (omissis) per conto di (omissis) una parte del credito fiscale maturato con lo sconto in fattura, corrispondente ad una somma pari allo 0,8% del valore nominale dei crediti di imposta maturati dalla società aggiudicataria (si consideri, inoltre, che il valore della somma da corrispondere non può essere qualificata come mero rimborso perché la stessa non è rapportata ai costi effettivamente previsti/sostenuti da (omissis) ma è determinata in rapporto ad altra fonte, ovvero i crediti di imposta maturati dalla società aggiudicataria).

Ad avvalorare la natura di appalto di servizi, e non dell'intesa collaborativa di cui alla legge sul procedimento amministrativo, dell'accordo del 18 marzo 2022 è inoltre sia la circostanza che non sussiste una coincidenza tra l'accordo quadro del 16 dicembre 2021 (che è stato definito da (omissis), in sede di audizione, come accordo regolatorio di una serie di attività rispetto al quale l'accordo del 18 marzo 2022 si pone come singolo atto esecutivo o attuativo) e l'accordo del 18 marzo 2022 sia la partecipazione in quest'ultimo accordo di un soggetto terzo di diritto privato rispetto ad (omissis), (omissis).

T +39 06 367231

Via Marco Minghetti, 10

W www.anticorruzione.it

00186 - Roma



Sotto il primo profilo, diversamente da quanto rappresentato da (omissis), l'accordo quadro del dicembre 2021 si pone in contraddizione con quanto indicato nell'accordo del 18 marzo 2022 posto che, come è dato leggere nel punto 2 pag. 5 dell'accordo quadro del dicembre 2021, è prevista a favore di (omissis) un'attività di assistenza specialistica presso l'amministrazione con l'istituzione di un gruppo di lavoro interno agli uffici di (omissis). Non è prevista, dunque, una semplice attività di supporto ma una vera e propria delega di funzioni e compiti attraverso cui (omissis), tramite il proprio personale, opera in chiave del tutto sostitutiva ed esternalizzata rispetto ad (omissis). Inoltre, nel citato accordo del dicembre 2021 non è prevista la possibilità, presente di contro nell'accordo del 18 marzo 2022, che l'attività di assistenza venga svolta dalla partecipata (omissis).

Anche questi due ultimi elementi indicati appaiono sufficienti ad escludere l'esistenza di un rapporto di genere-specie tra i due accordi ed a ritenere ulteriormente non fondate le argomentazioni in merito fornite da (omissis).

Sotto diverso profilo, un altro elemento di criticità rispetto alla natura e qualificazione dell'accordo del 18 marzo 2022 come accordo tra pubbliche amministrazioni è la partecipazione nell'accordo della società (omissis) che non ha alcun elemento di collegamento con (omissis). Pur volendo ipotizzare un possibile eventuale collegamento di natura indiretta di (omissis) verso (omissis) (società partecipata esclusivamente da omissis), la medesima ipotesi troverebbe ostacolo nella tipologia di relazione di semplice associazione che intercorre tra (omissis) e (omissis) nell'ambito della pluralità di tutti gli altri associati.

Un'ulteriore irregolarità è stata riscontrata nella previsione, contenuta nell'art. 3 dell'accordo del 18 marzo 2022, concernente il pagamento da parte di (omissis) del corrispettivo per i servizi di committenza ausiliaria tramite un meccanismo articolato, in base al quale la stessa (omissis) riscuote i crediti di imposta maturati dall'aggiudicatario per poi versarli a (omissis) o per essa a (omissis). In questo modo, i costi della committenza, sono posti a carico dell'aggiudicatario, sulla base di un sistema che, come ribadito, nel Comunicato del Presidente dell'Autorità del 9 giugno 2021, parrebbe *prime facie* ritenersi non legittimo.

T +39 06 367231

Via Marco Minghetti, 10

W www.anticorruzione.it

00186 - Roma



Fermo restando quanto rilevato rispetto allo specifico accordo oggetto di segnalazione, occorre evidenziare che da una sommaria analisi effettuata su fonti aperte, sono emerse ulteriori potenziali criticità di carattere generale relativamente all'attività che (omissis) svolge verso i propri associati. Infatti, sul presupposto che l'associazione possa qualificarsi quale stazione unica appaltante, la stessa offre ed espleta per tutti gli associati (a titolo esemplificativo, si indicano i seguenti: Comune di (omissis), (omissis), (omissis), Comune di (omissis), Comune di (omissis), (omissis), (omissis)) servizi di committenza ausiliaria di cui agli artt. 3, comma 1 lett. m), anche per il tramite e con il supporto della società (omissis).

In ordine a tale precipuo aspetto, non appare del tutto chiaro se l'attività che (omissis) effettua in favore degli associati comprenda anche l'attività di committenza ausiliaria, che consiste nella gestione delle procedure di appalto in nome e per conto della stazione appaltante interessata di cui agli artt. all'art. 3, comma 1, lett. m) n. 4). Queste prestazioni, infatti, secondo l'art. 39 del medesimo d.lgs. n. 50/2016, sono riservate alle sole "centrali di committenza di cui all'articolo 38", diversamente dalle altre indicate dallo stesso articolo 3, comma 1, lett. m), ai pt. 1, 2 e 3 (*1) infrastrutture tecniche che consentano alle stazioni appaltanti di aggiudicare appalti pubblici o di concludere accordi quadro per lavori, forniture o servizi; 2) consulenza sullo svolgimento o sulla progettazione delle procedure di appalto; 3) preparazione delle procedure di appalto in nome e per conto della stazione appaltante interessata*) che, in ogni caso, possono essere svolte ricorrendo "a prestatori di servizi individuati mediante lo svolgimento delle procedure di cui al presente Codice".

Tuttavia, la natura ampiamente variegata degli associati e le finalità declinate nello Statuto, oltre che le modalità operative dell'associazione, pongono in dubbio la sussistenza in capo a (omissis) delle caratteristiche e condizioni per essere compresa nell'alveo delle centrali di committenza o delle stazioni uniche appaltanti di cui all'art. 37, comma 4, lett. c) d.lgs. n. 50 del 2016 o, in generale, di centrale di committenza ai sensi dell'art. 39.

In ragione di quanto argomentato, l'Ufficio ritiene opportuno segnalare le descritte circostanze all'Ufficio competente per la vigilanza sulle centrali di committenza, affinché possa procedere con gli opportuni approfondimenti istruttori.

T +39 06 367231

Via Marco Minghetti, 10

W www.anticorruzione.it

00186 - Roma



Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, si definisce la presente istruttoria di vigilanza ai sensi dell'art. 21 del vigente Regolamento di vigilanza in materia di contratti pubblici, contestando la non conformità dell'Accordo del 18 marzo 2022 al combinato disposto degli artt. 15 della legge n. 241/90 e 5, comma 6, del d.lgs. n. 50/2016 avendo gli stessi posto in essere un illegittimo affidamento diretto di un appalto di servizi.

Tenuto conto che la procedura per l'affidamento tramite project financing, ai sensi dell'art. 183, comma 15, d.lgs. n. 50 del 2016 delle attività di progettazione e di interventi necessari alla realizzazione dell'efficientamento energetico e sismico del patrimonio immobiliare dell'(omissis) è stata sospesa, si richiama all'osservanza della disciplina di cui al d.lgs. n. 50/2016, invitando i destinatari del presente atto a comunicare alla scrivente Autorità, entro il termine ultimo di 30 giorni decorrenti dalla ricezione della definizione, le iniziative che gli stessi intenderanno intraprendere.

La presente relazione conclusiva è trasmessa anche all'Ufficio UVS, con contestuale trasmissione della documentazione sin qui acquisita, per i relativi seguiti di competenza, data la potenzialità elusiva dell'accordo quadro tra (omissis) e (omissis) rispetto alle disposizioni del Codice dei contratti, in tema di centralizzazione delle committenze e di committenza ausiliaria.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Originale firmato digitalmente